



COMUNE DI ROCCA DI NETO
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 27/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette questo giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 24/03/2017 n° 1746 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Dr.ssa Spina Enza nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	BLANDINO TOMMASO	X		10	BARRETTA ELISA	X	
02	CAPUTO ANTONELLA	X		11	CORIGLIANO GIOVANNI	X	
03	SPINA ENZA	X		12	STRANGIO CARLA	X	
04	COSIMO SALVATORE CLAUDIO	X		13	LAGANI VINCENZO RAFFAELE	X	
05	VACCARO SILVIA	X					
06	AMATO GIAMPIERO	X					
07	DE FINO INES ALBERTA	X					
08	FRAGOMENI GIUSEPPE	X					
09	LIDONNICI LUIGI	X					

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Mazzù Andreina la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO PER L'ANNO 2017

IL PRESIDENTE

Dà la parola al Sindaco Blandino Tommaso per illustrare la proposta;

Relaziona il Sindaco ritenendosi soddisfatto dei risultati raggiunti in poco tempo dal servizio di raccolta differenziata anche se ovviamente non è l'obiettivo finale.

Interviene il consigliere Barretta come da allegato n. 1 al presente deliberato.

Replica il Vicesindaco il quale fa osservare che determinati obiettivi si raggiungono con la collaborazione di tutti i soggetti, tuttavia la circostanza che in alcuni casi si siano rinvenute delle "discariche abusive" è sintomo che alcuni cittadini non siano poi così educati e il controllo di tutto ciò è veramente faticoso. Per esempio, il Comune ha attivato il servizio ingombranti, che consentirebbe di smaltire gli stessi con una semplice telefonata, mentre lo smaltimento "abusivo" comporta costi e disagi per l'Amministrazione. Quindi occorre richiedere ai cittadini una sensibilità ambientale ancora maggiore. Negli obiettivi futuri dell'Amministrazione vi è quello di aumentare il controllo, attivando sistemi di videosorveglianza. E comunque ringrazio i colleghi consiglieri che si sono addirittura attivati andando in giro materialmente a controllare l'efficienza del servizio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge 11/12/2016 n. 232 (legge di stabilità per l'anno 2017);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un *range* stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei *range* sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : "*Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2017;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di dover approvare le suddette tariffe TARI;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con 9 voti favorevoli e 4 astenuti (Barretta, Corigliano, Strangio, Lagani)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano finanziario anno 2017 (ALLEGATO A);
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa (ALLEGATO B);
3. di stabilire, in deroga all'art. 47, comma 3, del Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 02/10/2014, le scadenze delle rate entro cui effettuare il versamento degli importi dovuti per TARI 2017:
 - I RATA - 30 giugno 2017
 - II RATA - 31 agosto 2017
 - III RATA - 31 ottobre 2017
 - IV RATA - 31 dicembre 2017
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2017;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
6. il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione di cui sopra, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO:	Approvazione del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe TARI da applicare nel Comune di Rocca di Neto per l'anno 2017.-
-----------------	--

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

- favorevole
 contrario
 non dovuto

Rocca di Neto 24.03.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Pietro Paolo Brasacchio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

- favorevole
 contrario
 non dovuto

Rocca di Neto 24.03.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Pietro Paolo Brasacchio

ALL. 1)

Rocca di NETO, 27/03/2017

Alla C/A del
Consiglio Comunale di Rocca di Neto

NONCHE'

Alla C/A del Segretario

INTERVENTO consigliere Elisa Barretta:

Con espresso riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto l'Approvazione, ad opera del nominato consiglio, del Piano finanziario, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e le connesse tariffe TARI, da applicare nel corso del 2017; IN PRIMIS voglio sottolineare la mia personale soddisfazione nel vedere a pochi mesi DALL'INTRODUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA tanti utili, in termini di risparmio, tanta partecipazione e impegno popolare e dunque complimentarmi con i miei concittadini, dunque con i Rocchitani tutti, che hanno dato dimostrazione di maturità e senso civico, accogliendo con entusiasmo e partecipazione ogni necessario cambiamento delle abitudini domestiche, in vista della raccolta differenziata; in secundis, ma non per questo meno importante, voglio complimentarmi con la società che gestisce la gestione dei rifiuti urbani (SEA SRL) per la serietà, disponibilità e professionalità, con le quali sta gestendo la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, con l'auspicio di una continua crescita, che possa, FINALMENTE, portare ad annoverare Rocca di NETO, fra i "Comuni virtuosi".

Certo, sarei ~~stata~~ fortemente contenta e maggiormente soddisfatta, in qualità di cittadina di Rocca di Neto, se accanto all'impegno dei miei compaesani e della sea, si auspicasse anche un risparmio in termini economici nelle tasche dei Rocchitani; talchè il PIANO FINANZIARIO, per la gestione rifiuti 2015, portava UN COSTO GENERALE di Euro 576.000,00; il piano finanziario del 2016, costi generali pari ad 514.000,00 e il piano finanziario per l'anno 2017 prospetta un costo generale di EURO 447.000,00, pertanto è evidente che si prospetta una riduzione di spesa. Ecco alla diminuzione di spesa IO MI ASPETTO UNA RIDUZIONE delle tariffe gravanti sulle Famiglie!!! In BOLLETTA DOVE IL RISPARMIO PER I CITTADINI? Il cittadino si impegna a promuovere e a collaborare nella realizzazione della differenziata, ma in cambio appare doveroso

una netta RIDUZIONE delle tariffe, un RISPARMIO ANCHE NELLE TASCHE DELLE FAMIGLIE!!!

Mi duole, a due anni abbondanti di amministrazione, non vedere fra le voci, la proposta di ripristino dell'ISOLA ECOLOGICA DI CELESTINO, tanto sventolata dai signori consiglieri di maggioranza in campagna elettorale!!!

A TAL FINE voglio portare, espressamente, l'attenzione di tutti i consiglieri su detto punto; NON SAREBBE NECESSARIO SOTTOLINEARE, in quanto visibile a tutti, MA E' ESPRESSAMENTE DOVEROSO, PORTARE L'ATTENZIONE DI QUESTA MAGGIORANZA ALLA DISCARICA A CIELO APERTO CHE SI E' CREATA PROPRIO A RIDOSSO DEL CAMPO SPORTIVO, AD OGGI, addirittura, transennata con nastro bianco e rosso!!!! Ebbene, potreste facilmente dirmi che si tratta di mancanza di senso civico, MA NON ACCETTO UNA TALE QUALUNQUISTICA DEFINIZIONE dei rocchitani, ! I miei concittadini hanno dimostrato, con dati alla mano, grande maturità civica se posti nelle condizioni di collaborare!!!!IL PROBLEMA DELLA DISCARICA A RIDOSSO DEL CAMPO SPORTIVO è ANCORA IRRISOLTO!!!

Personalmente, e con me, molti altri rocchitani, sto e stanno ancora aspettando che qualcosa CAMBI, DI CERTO E' CAMBIATO IL POSTO, seppur di pochi metri, MA ANCORA PIU CERTO E' CHE A DISTANZA DI DUE ANNI QUESTA AMMINISTRAZIONE NON HA OVVIATO AL PROBLEMA DELLA DISCARICA A CIELO APERTO CHE ESISTE A RIDOSSO DEL CAMPO SPORTIVO!!! Mi auguro che questa maggioranza tenga in considerazione quanto prospettato, in quanto il problema, non è affatto marginale e si attivi per migliorare la situazione e dunque la qualità di vita dei rocchitani.

Per quanto finora, ampiamente esposto, mi astengo alla deliberazioni del piano finanziario così come proposto.

Consigliere

Avv. *Elisa Barletta*

ALLEGATO A

COMUNE DI ROCCA DI NETO (PROV. CROTONE)**PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2017****CC Costi comuni**

CCD	Tariffa fissa	Costi comuni diversi	7.000,00
CGG	Tariffa fissa	Costi generali di gestione	18.000,00
CARC	Tariffa fissa	Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso	12.000,00
Totale CC			37.000,00

CG Costi operativi di gestione

CTR	Tariffa variabile	Costi di trattamento e riciclo	
CRD	Tariffa variabile	Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il contributo MIUR per scuole statali)	
AC	Tariffa fissa	Altri costi comuni	
CTS	Tariffa variabile	Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)	190.000,00
CRT	Tariffa variabile	Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati	170.368,00
CSL	Tariffa fissa	Costi spazzamento e lavaggio strade	50.000,00
Totale CG			410.368,00

CK Costi d'uso capitale

ONF	Tariffa fissa	Oneri finanziari	
R	Tariffa fissa	Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale investito	
ACC	Tariffa fissa	Costi di accantonamento	
AMM	Tariffa fissa	Costi di ammortamento	
Totale CK			

IG Introiti

AINT	Tariffa variabile	Altri introiti	
CONAI	Tariffa variabile	Introiti Conai	
Totale IG			
Totale generale costi			447.368,00

ALLEGATO B
UTENZE DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ Parte Fissa	TARIFFA A CATEGORIA Parte Variabile
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,276318	70,436394
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,320665	140,872789
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	0,347956	158,481887
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	0,371835	193,700085
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	0,375246	255,33193
6	Utenza domestica di n. 6 componenti	0,361601	299,354676
7	Utenza domestica di n. 7 componenti	0,361601	299,354676
8	Utenza domestica di n. 8 componenti	0,361601	299,354676
9	Utenza domestica di n. 9 componenti	0,361601	299,354676
10	Utenza domestica di n. 10 componenti	0,361601	299,354676

UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ Parte Fissa	TARIFFA €/MQ Parte Variabile
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,315328	1,315874
2	Cinematografi e teatri	0,233576	0,972361
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,233576	0,983442
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,402919	1,673237
5	Stabilimenti balneari	0,274452	1,149658
6	Esposizioni, autosaloni	0,268612	1,119185
7	Alberghi con ristorante	0,706567	2,961408
8	Alberghi senza ristorante	0,566422	2,354721
9	Case di cura e riposo	0,636495	2,66499
10	Ospedali	0,671531	2,792422
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,607298	2,520937
12	Banche ed istituti di credito	0,373722	1,543035
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	0,578101	2,410126
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,735764	3,061137
15	Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	0,432116	1,786818
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,835034	3,482217
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista	0,788319	3,277218
18	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,531385	2,205127
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,671531	2,786882
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,373722	1,545805
21	Attività artigianali produzione beni specifici	0,402919	1,678778
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,992698	4,147079
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,741604	3,185799
24	Bar, caffè, pasticcerie	0,747443	3,116542
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,16788	4,875658
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,173719	4,892279
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,290507	5,393696
28	Ipermercati di generi misti	1,278829	5,335521
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,97518	4,086134
30	Discoteche, night club	0,78248	3,268907

COMUNE DI ROCCA DI NETO - Provincia di Crotone

Area Finanziaria – Settore Tributi

RELAZIONE

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2017 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata introdotta l'imposta unica comunale (I.U.C.), ad opera dell'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), articolata in tre diversi prelievi. Il nuovo tributo si fonda su due presupposti d'imposta: il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore, mentre il secondo è correlato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. Nel dettaglio la I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). Quest'ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un'entrata corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall'articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto "decreto Ronchi"). La previsione dell'art. 65 richiamato, dispone che *"la tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento"*. Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario "chi inquina paga". I due criteri di determinazione delle tariffe vengono ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento. Va evidenziato che i due criteri, indicati come alternativi dalla Legge n. 147/2013, presentano problematiche diverse per la loro applicazione. Il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, pur più aderente ai principi comunitari, prevede criteri da adottare e l'applicazione di coefficienti che conducono alla determinazione di tariffe che, per alcune fattispecie, risultano alquanto onerose. A tal fine si rimarca che il comma 652, sopra citato, consente di *"commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (...)"*. In particolare il legislatore, consapevole delle difficoltà di applicazione delle disposizioni in parola, nonché della necessità di aggiornamento dei coefficienti riferiti a monitoraggi ormai datati, ha stabilito: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*.

Non ultimo, occorre rammentare che l'art. 1, comma 654, in materia di TARI, statuisce che *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*. Tale vincolo pone non poche difficoltà in relazione alla quantificazione dei costi che, per il nostro Comune, sono definiti nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario). L'ammontare dei costi rappresenta il punto di partenza per la

determinazione dell'entrata da imputare a bilancio e costituisce l'elemento di riferimento per la determinazione delle tariffe. Nei costi da considerare per la copertura di cui al comma 654 enunciato, è ora obbligatorio prevedere anche il fondo crediti di dubbia esigibilità che, nel rispetto dei nuovi principi della contabilità pubblica, primo fra tutti il principio della competenza finanziaria potenziata, volta all'armonizzazione dei conti della P.A., deve assicurare gli equilibri di bilancio. L'ammontare di detto fondo è determinato considerando la capacità di riscossione dell'ente e la dinamica registrata negli ultimi anni dalla spesa corrente, pertanto è rilevante verificare la media delle riscossioni pregresse.

Per quanto attiene all'articolazione tariffaria, si è fatto riferimento a quanto indicato dal D.P.R. n. 158/99 che, per i Comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, prevede 6 categorie di utenze domestiche, individuate sulla scorta del numero dei componenti del nucleo familiare, 30 categorie per le utenze non domestiche. La continua evoluzione in tema di prelievo sui rifiuti ha messo a dura prova gli uffici tributi comunali che, tra l'altro, si sono trovati a dover gestire direttamente l'entrata con l'emissione del modello di delega F24, oltre alla possibilità di prevedere il bollettino di conto corrente postale. In pochi anni gli uffici comunali hanno dovuto sostituire la vecchia tassa rifiuti (T.A.R.S.U.), disciplinata dal D.Lgs n. 507/93, eventualmente sostituita in alcuni Comuni dalla TIA 1 (ex art. 49 del D.Lgs. n. 22/97) o dalla TIA 2 (ex art. 238 D.Lgs. n. 238), con a TARES, per l'anno d'imposta 2013 ed in seguito con la TARI, quale componente della IUC, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La complessità del passaggio, complicata dall'articolazione tariffaria sopra descritta, non è di facile gestione. E' pur vero che il legislatore, al comma 652 della citata Legge n. 14/2013, ha posto un'alternativa disponendo che le tariffe devono essere commisurate alla "quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti", purché in conformità al principio comunitario "chi inquina paga" e comunque rapportate a coefficienti di produttività di rifiuti.

Nell'attuale scenario normativo si ricorda che le difficoltà incontrate nell'elaborazione delle tariffe TARI per l'anno 2014, hanno condotto il legislatore a sanare (ex art. 10, comma 12-quinquedecies della Legge n. 194/2014, come convertita, con modificazioni dalla Legge n. 11/2015 - cd "milleproroghe 2015") la situazione di quei Comuni che hanno adottato in ritardo le delibere regolamentari e tariffari afferenti a tale tributo. Inoltre è stata legittimata la riscossione della TARI applicando le tariffe approvate nell'anno 2013, in vigenza di TARES.

L'anno 2017 rappresenta un anno di transizione in quanto il Governo ha in atto la revisione della fiscalità locale e, in ambito TARI, dovrebbe aggiornare i coefficienti del D.P.R. n. 158/1999 (vedi comma 652 sopra citato), da applicare già per la tariffazione dell'anno d'imposta 2016. La norma oggi vigente consente comunque di mitigare ed attenuare il carico tributario a quei soggetti che si trovano in precarie situazioni socio-economiche.

Va rimarcato che le tariffe da applicare non possono più essere espressione di scelte politiche, bensì devono scaturire da elaborazioni riferite a dati oggettivi, in grado di misurare il rifiuto conferito. L'elaborazione deve inoltre essere orientata alla determinazione di tariffe che tengono conto di politiche fiscali volte ad incentivare comportamenti virtuosi dei soggetti passivi e nel contempo ad introdurre misure fiscali volte a limitare quanto più possibile la quota fissa della tariffa. La presenza di una quota fissa nella tariffa tende infatti ad attenuare l'effetto disincentivante alla produzione dei rifiuti; d'altra parte la misura della quota variabile incide sulla riduzione delle esternalità negative legate alla produzione dei rifiuti. Ne consegue che si avranno effetti positivi in misura tanto più elevata, quanto minore sarà la quota della parte fissa della tariffa.

Per rispondere in maniera più aderente alle sollecitazioni comunitarie, sarebbe opportuno applicare agevolazioni agli utenti che dimostrano di aver sostenuto spese per interventi atti a ridurre la produzione di rifiuto od eventualmente che consentano un pre-trattamento dei rifiuti. Ma oltre al parametro di commisurazione del rifiuto conferito, ai fini della determinazione del tributo dovuto dal contribuente è rilevante l'individuazione della superficie imponibile. Per le unità immobiliari a destinazione speciale viene considerata la superficie calpestabile, mentre per le altre verrà adottato lo stesso criterio fino a quando non vi sarà il completo allineamento "tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998".

Come sopra esposto le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento, come risultanti dal piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio, a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi per Accertamento Riscossione e Contenzioso) qualora tali attività siano svolte direttamente dall'ente locale. A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

Come accennato i costi sono suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

Nel dettaglio i costi sono i seguenti:

TOTALE COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Legenda: Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso + Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d'uso del capitale

TOTALE COSTI VARIABILI = CRT + CTS + CRD + CTR

Legenda: Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta Differenziata per materiale + Costi Trattamento e Riciclo.

L'articolazione delle tariffe è illustrata sopra e, come ricordato, ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili. Il menzionato D.P.R. n. 158/99 quantifica anche specifici coefficienti di adattamento. Il Ka è finalizzato a privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali e per quanto concerne la parte variabile, è fissato il coefficiente Kb in grado di rapportare la tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, misurata in Kg, prodotta da ogni utenza.

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un dato range, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; per la parte variabile della tariffa vengono applicati i coefficienti Kd, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

Per attività o particolari situazioni non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, è possibile adottare coefficienti specifici, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti dal soggetto gestore del servizio.


In riferimento all'anno 2017, per il Comune di Rocca di Neto sono state elaborate le tariffe in applicazione ai parametri sopra illustrati, nonché nel rispetto del criterio comunitario “chi inquina paga”.

Al fine di limitare la pressione fiscale delle famiglie l'incidenza percentuale del carico tributario delle utenze domestiche è stata ridotta dal 85 % al 80 %. Tale riduzione, congiuntamente ai benefici avuti dal sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, hanno permesso di raggiungere una riduzione delle tariffe delle Ud pari al 20%.

Adottando le misure e le modalità sopra illustrate, si ritiene assicurata la copertura totale dei costi in conformità all'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013.

L'elaborazione delle tariffe viene riportata nelle schede allegate alla presente relazione.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott. Pietro Paolo Brasacchio)**



CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Formule per la determinazione della tariffa

$RSU: STn = (CG + CC)n-1 * (1 + IP - Xn) + CKn$

Contributo Provinciale	22.368,40 € pari al 5 % del totale
STn (Totale entrate tariffarie per l'anno di riferimento)	447.368,00 €
STud (totale ud + incidenza percentuale)	357.894,40 € pari al 80.0%
STund (totale und + incidenza percentuale)	89.473,60 € pari al 20.0%

RIEPILOGO DEI TOTALI (IN €)

UTENZE DOMESTICHE: STud = STFud + STVud

STFud	STVud
69.600,00	288.294,40

UTENZE NON DOMESTICHE: STund = STFund + STVund

STFund	STVund
17.400,00	72.073,60

DETTAGLIO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. OCCUPANTI	N. UTENZE	Superficie Totale	ka	kb	Tariffa PV	Tariffa PF	Quota Fissa	Quota Variabile	Totale Imposta
1	2.716	124.565	0,81	0,80	52,5786	0,2026	25.242,30	142.807,28	118.112,42
2	2.740	218.060	0,94	1,60	105,1571	0,2352	51.279,75	288.138,40	217.016,68
3	647	52.682	1,02	2,00	131,4464	0,2552	13.443,47	85.048,15	63.254,13
4	555	50.257	1,09	2,60	170,8803	0,2727	13.704,57	94.838,40	74.669,06
5	169	14.690	1,10	3,20	210,3142	0,2752	4.042,52	35.542,39	26.745,73
6	22	2.276	1,06	3,70	243,1758	0,2652	603,56	5.349,96	3.680,33
7	4	220	1,06	3,70	243,1758	0,2652	58,33	972,72	787,87
10	2	300	1,06	3,70	243,1758	0,2652	79,56	486,36	565,92
TOTALI	6.855	463.050					108.454,06	653.183,66	504.832,14

DETTAGLIO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Destinazione Uso Categoria	N. Utenze	Superficie Totale	kc	kd	Tariffa PV	Tariffa PF	Quota Fissa	Quota Variabile	Totale Imposta
MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO	9	1.373	0,54	4,75	1,2125	0,2783	382,04	1.664,82	2.046,86
CINEMA, TEATRI	2	476	0,40	3,51	0,8960	0,2061	98,11	426,50	367,22
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	31	5.648	0,40	3,55	0,9062	0,2061	1.164,09	5.118,09	5.758,27
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	8	599	0,69	6,04	1,5418	0,3556	212,97	923,55	1.136,52
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	8	1.123	0,46	4,04	1,0313	0,2370	266,21	1.158,12	1.319,69
ALBERGHI CON RISTORANTE	11	8.869	0,51	4,46	1,1385	0,2628	2.330,74	10.097,39	12.428,13
CASE DI CURA E RIPOSO	12	16.998	1,64	14,43	3,6835	0,8451	14.364,49	62.612,93	54.780,87
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	89	6.997	1,04	9,01	2,3000	0,5359	3.749,78	16.093,54	19.033,37
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1	288	0,64	5,57	1,4219	0,3298	94,93	409,28	504,21
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	46	4.139	0,99	8,70	2,2208	0,5101	2.111,36	9.191,64	10.670,50
EDICOLE FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE	8	610	1,26	11,05	2,8207	0,6493	396,06	1.720,64	1.914,74
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIE, TENDE E TESSUTI CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	8	568	0,74	6,45	1,6465	0,3813	216,59	935,18	954,07
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1	781	1,43	12,57	3,2087	0,7369	575,49	2.506,03	2.157,06

ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	8	393	1,35	11,83	3,0198	0,6956	273,39	1.186,79	1.460,18
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTICISTA	16	1.747	0,91	7,96	2,0319	0,4689	819,17	3.549,81	3.821,32
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	10	1.272	0,91	8,02	2,0473	0,4689	596,46	2.604,14	2.494,03
ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	19	5.774	0,64	5,58	1,4244	0,3298	1.904,18	8.224,52	7.782,65
ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	14	1.418	0,45	4,00	1,0211	0,2319	328,82	1.447,89	1.692,89
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE PIZZERIE, PUB	25	3.274	1,70	14,97	3,8214	0,8760	2.867,99	12.511,21	14.785,94
MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE	1	61	1,28	11,20	2,8590	0,6596	40,23	174,40	150,24
BAR, CAFFE, PASTICCERIE	16	1.171	1,28	11,25	2,8718	0,6596	772,37	3.362,85	3.793,04
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI	19	1.595	1,56	13,70	3,4972	0,8039	1.282,30	5.578,73	6.753,93
ORTOFRUTTA PESCHERIE, FIORIE PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	12	523	2,21	19,47	4,9701	1,1388	595,58	2.599,35	3.066,65
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1	90	2,19	19,26	4,9165	1,1285	101,56	442,49	544,05
TOTALI	375	65.787					35.544,91	154.539,89	159.416,43